



COMUNE DI CIVIASCO

C.A.P. 13010

VIA E. DURIO N. 6, TEL. 0163/55700 - FAX. 0163/55700

E-MAIL: municipio@comune.civiasco.vc.it

ORDINANZA N° 6/2016.

OGGETTO: disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e degli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 18/06/1931), in relazione alla Legge Regione Piemonte n. 9 del 02/05/2016 “norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico”.

IL SINDACO

Considerato che, l'art. 50 c. 7 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 T.U.E.L., indicando il Comune come “Ente Locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”, conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi;

Visto il Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92 convertito in Legge 24 luglio 2008 n. 125, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” che conferisce ulteriori poteri ai Sindaci in materia di sicurezza pubblica, anche in riferimento agli orari dei pubblici esercizi;

Ritenuto che nella determinazione degli orari delle attività del gioco, con particolare riferimento al gioco a denaro, siano presenti aspetti che mettono in causa la responsabilità delle istituzioni con particolare riguardo all'interesse primario della tutela delle fasce deboli della popolazione, che vanno armonizzati con la tutela costituzionale della libertà di impresa;

Ritenuto in particolare che occorra arginare la disponibilità quasi illimitata delle offerte da gioco e richiamata la giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto la competenza regolamentare degli Enti Locali nella cura delle conseguenze sociali dell'offerta del gioco a denaro sulle fasce di consumatori psicologicamente più vulnerabili;

Preso atto che la L.R. n° 9 del 02/05/2016 “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico” all'art. 6 dispone che *“i comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché della circolazione stradale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del r.d. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale gioco, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico di cui all'art. 2 comma 1 lettera d”*;

Considerato che la sopracitata L.R. n° 9/2016 è stata pubblicata sul B.U.R.P. in data 05/05/2016, data da cui decorrono i citati 90 giorni;

Sentito il parere dei Sindaci dei Comuni confinanti al fine di poter concordare gli orari durante i quali non è consentito l'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all'interno delle sale da gioco, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico al fine di non vanificare gli obiettivi perseguiti dalla predetta norma;

Dovendo provvedere nei termini previsti della sopraccitata disposizione normativa e ritenuto quindi che la fascia oraria più indicata, ai fini della tutela delle fasce più deboli della popolazione dai pericoli del gioco d'azzardo patologico, per la limitazione dell'attività sopra descritta sia nell'orario tra le ore 7,00 e le ore 8,00 e tra le ore 12,00 e le ore 14,00;

Visto il D.Lgs. 267/2000 art. 50;

DISPONE

per i motivi espressi in premessa

che l'orario in cui **NON** è consentito l'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all'interno delle sale da gioco, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico, è il seguente:

dalle ore 7,00 alle ore 8,00
dalle ore 12,00 alle ore 14,00

AVVERTE

Contro la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 Dicembre 1971 n° 1034, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità del D.P.R. 24 Novembre 1971 n° 1199.

La presente Ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione, attraverso i mezzi di comunicazione locali e attraverso le altre forme idonee di pubblicità e informativa e sarà efficace a decorrere dal 10 agosto 2016.

Dispone inoltre l'invio all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Vercelli e alla Regione Piemonte.

Si dà mandato alle Forze dell'Ordine di far rispettare la presente Ordinanza.

COMUNICA

Che il mancato rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 11 comma 2 della L.R. n° 9 del 02/05/2016.

Dalla Residenza Municipale, li 20.09.2016



IL SINDACO
(Carlo Cerli)